

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXCIX
n. 14

RELAZIONE


SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

(Anni 2003 e 2004)

(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni)

Presentata dalla Regione Liguria

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 2004



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E TURISMO

ALLEVAMENTO CACCIA E PESCA
Via D'Annunzio 113
16121 GENOVA

Prot. N. 84628/1076 Allegati

Risposta alla nota del

OGGETTO: Invio dati relativi all'applicazione
del regime di deroga in Regione
Liguria. Anno 2003/2004.

8 GIU. 2004

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Palazzo Chigi P.zza Colonna 370
00187 Roma

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Piazza Venezia, 11
00187 Roma

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI
REGIONALI
Via della Stamperia 8
00187

MINISTERO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
Via del Giardino Theodoli 66
00186 Roma

CAMERA DEI DEPUTATI
SERVIZIO PER IL CONTROLLO
PARLAMENTARE
Palazzo Montecitorio
00186 Roma

ISTITUTO NAZIONALE PER
LA FAUNA SELVATICA
Via Cà Fornacetta, 9
40064 Ozzano Emilia (BO)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), come modificata ed integrata dalla legge regionale 31/2002, si trasmettono per competenza ed ulteriore seguito i dati, acquisiti tramite la lettura informatizzata delle apposite schede predisposte dalla scrivente struttura, relativi all'applicazione del regime di deroga alle specie storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*) relativamente ai periodi 5 ottobre 2003 - 31 gennaio 2004 per lo storno e 5 ottobre-30 novembre 2003 per il fringuello.

TAVOLA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO IN DEROGA RELATIVO AL PERIODO 2003/2004

2003/2004	Schede esaminate	Totale giornate di prelievo effettuate	Totale prelievo storni	Totale prelievo fringuelli
GENOVA	6.483	24.848	12.581	33.094
SAVONA	3.376	19.942	20.412	38.473
IMPERIA	3.070	17.036	10.251	35.139
LA SPEZIA	2.369	15.978	27.103	21.274
SINTESI	15.298*	77.804	70.347	127.980

* il dato si riferisce alle schede utilizzate dai cacciatori che hanno richiesto l'autorizzazione per il prelievo in deroga.

Si rende noto, inoltre, che a partire dalla prossima stagione 2004/2005 saranno adottate dalla Regione Liguria le disposizioni contenute nel "Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221", elaborato ed approvato in sede di Conferenza Stato Regioni.

Il numero dei capi prelevabili relativi al fringuello (*Fringilla coelebs*) dovrà essere contenuto entro il limite massimo assegnato alla Regione Liguria, consistente in 204.120 unità.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore
(Dr. Maurizio SCAIOLA)

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2001 n. 34

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 3 e 4 e dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.

Articolo 2

(Prelievo)

1. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta alla Amministrazione Provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini,

con le modalità indicate, nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge, nel rispetto dei termini di tempo, dei modi, delle specie e delle finalità, di cui alle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale provvede all'eventuale modifica dell'allegato 1, sulla base di una relazione che ne motivi la fondatezza.

Articolo 3

(Controlli)

1. La vigilanza sulla applicazione delle presente legge è affidata agli agenti della Polizia provinciale, al Corpo Forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.
2. La specifica scheda per il calcolo del prelievo effettuato in deroga dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno; le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile successivo i dati elaborati alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l'ulteriore seguito.

Articolo 4

(Sospensione del prelievo)

1. La Giunta regionale può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto dell'intervento programmato.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo in deroga entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 49 comma 1 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-

Anno XXXII - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte I 10.10.2001 - pag. 172

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

Allegato 1 (articolo 2)

ELENCO DELLE SPECIE INSERITE IN DEROGA
NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E MODALITÀ DEL LORO PRELIEVO

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	MODI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE
	N. UCCELLI	N. UCCELLI		1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE	FUCILE A CANNALISCA CON NON PIÙ DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA
STORNO	15	150	15 OTTOBRE 31 GENNAIO	1-2	SI	SI	SI

157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca."

Articolo 11

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Nell'articolo 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le Province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate "a rischio agricolo" un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato."

Articolo 12

(Modifica all'articolo 35, comma 7 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 7 dell'articolo 35 è sostituito con il seguente:

"7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate "a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori."

CAPO III

* MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 N. 34 E DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 13

(Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola "integrazioni", le parole "per l'annata 2001" sono soppresse.

Articolo 14

(Sostituzione dell'allegato 1 della l.r. 34/2001)

1. L'allegato 1 della l.r. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall'allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 15

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia);
 - b) è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell'11 giugno 2002.

Articolo 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato B (Articolo 14)ELENCO DELLE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA
E MODALITA' DEL LORO PRELIEVO (ART 2 L.R. 34/2001)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	MODI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA
STORNO	15	150	5 OTTOBRE 31 GENNAIO	1-2	SI	SI	SI
FRINGUELLO	10	100	5 OTTOBRE 30 NOVEMBRE	1-2	SI	SI	SI